

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18891 Anno 2020

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 11/09/2020

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12807-2018 proposto da:

ROMA GAS & POWER SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO, 51, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO PICOZZA, GIANLUCA FUSCO;

- *ricorrente* -

contro

NATUNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE FLAMINIO, 9, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE PORETTI, che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 7406/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Roma Gas & Power S.p.A. ricorre per tre mezzi, nei confronti di Natuna S.p.A., contro la sentenza del 24 novembre 2017, numero 9555, con cui la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione per nullità proposta dall'odierna ricorrente avverso: a) il lodo, definito in sentenza *«parziale»*, del 26 giugno 2012, reso tra le parti, con cui il Collegio arbitrale, disattesa un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 816 *septies* c.p.c., aveva respinto due eccezioni spiegate dall'attrice in arbitrato, Roma Gas & Power S.p.A., l'una di scioglimento del vincolo compromissorio in dipendenza dell'omesso tempestivo versamento delle spese di arbitrato, l'altra di non compromettibilità delle domande riconvenzionali in arbitrato di Natuna S.p.A.; b) il lodo definitivo del 27 febbraio 2014, con cui il Collegio arbitrale ha dichiarato la risoluzione di un contratto intercorso tra le parti per inadempimento di Natuna S.p.A., condannando la medesima al pagamento, in favore di Roma Gas & Power S.p.A., della somma di € 697.018,39, oltre accessori, ed altresì accolto in parte la riconvenzionale di Natuna S.p.A., condannando l'altra società al risarcimento del danno in suo favore dell'importo di € 213.000,00, con compensazione tra le rispettive somme.

2. — Natuna S.p.A. resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 816 *septies*, secondo comma, 152 e 154 c.p.c., anche in relazione agli articoli 827 e 829, primo comma, numero 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto infondato il secondo motivo di impugnazione del lodo parziale del 26 giugno 2012.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o errata applicazione dell'articolo 829, primo comma, numeri 2 e 4, c.p.c., con conseguente nullità del lodo definitivo anche per la violazione dell'articolo 815 c.p.c., ovvero inefficacia del lodo medesimo, ciò in relazione al provvedimento del presidente del Tribunale di Roma in data 22 marzo 2013 con cui era stata erroneamente rigettata l'istanza di ricusazione depositata da Roma Gas & Power S.p.A..

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 829, primo comma, numeri 4 e 11, c.p.c., con riferimento al rigetto dei motivi 6, 7 e 8 dell'atto di impugnazione dinanzi alla Corte d'appello.

RITENUTO CHE

4. — In assenza di precedenti in termini concernenti l'interpretazione dell'articolo 816 *septies* c.p.c. il ricorso va rimesso ^{P. U. della} alla prima sezione.

PER QUESTI MOTIVI

^{P. U. della} rimette il ricorso alla prima sezione.

Roma, 17 giugno 2020.

Il presidente

